



All'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia n. 11, 00187 – Roma

consultazione.prescrizioni@gpdp.it

**Oggetto: consultazione online su autorizzazioni generali (contributo del Centro Studi di informatica Giuridica di Ivrea Torino )**

In riferimento alla consultazione pubblica promossa dal Garante per la Protezione dei dati personali ad oggetto; l' avviso pubblico di avvio della consultazione sul provvedimento che individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali (art. 21 d.lgs. n. 101/2018) consultabile al link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9068965> (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2019), nel complimentarci per la pregevole e utile iniziativa; Il Centro Studio di Informatica Giuridica di Ivrea Torino, <http://www.csigivreatorino.it/> costituita nel 2005 è onorata di inviare un piccolo contributo sotto riportato, nell'ottica di favorire la sensibilizzazione e l'informazione ed in continuità con la tradizione della nostra associazione che aveva partecipato a precedenti consultazioni promosse dalla Vostra prestigiosa Autorità (consultazione on line sui cookie del marzo 2013).

Riferimento del testo	Proposta di modifica (in grassetto le integrazioni)
<b>1, Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (aut. gen. n. 1/2016)</b>	

<p><i>.1 Ambito di applicazione</i>  Il presente provvedimento si applica nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo (titolare/responsabile), effettuano trattamenti per finalità di instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, in particolare:</p>	<p><i>1 Ambito di applicazione</i>  Il presente provvedimento si applica nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo (titolare/responsabile), effettuano trattamenti per finalità di, <b>selezione</b> instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, in particolare:</p>
	<p>Oggetto: si suggerisce di integrare con la previsione anche della fase della selezione del personale, fase molto delicato che implica il trattamento di molteplici dati</p>
<p><i>.4 Prescrizioni specifiche relative alle categorie di dati</i>  1.4.1 Trattamenti effettuati nella fase preliminare alle assunzioni</p> <p>a) le agenzie per il lavoro e agli altri soggetti che, in conformità alla legge, svolgono, nell'interesse proprio o di terzi, attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta sia giustificata da scopi determinati e legittimi e sia necessaria per instaurare tale rapporto,</p>	<p><i>.4 Prescrizioni specifiche relative alle categorie di dati</i>  1.4.1 Trattamenti effettuati nella fase preliminare alle assunzioni</p> <p>a) le agenzie per il lavoro e agli altri soggetti che, in conformità alla legge, svolgono, nell'interesse proprio o di terzi, attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta sia giustificata da scopi determinati e legittimi e sia necessaria per instaurare tale rapporto,</p> <p>Suggerimento: <b>tali valutazioni vanno spiegate, in modo chiaro e non standardizzato (evitando formule generiche tipo "il dato attinente all'origine razziale è strettamente funzionale al ruolo/funzione per il quale si procede alla selezione"), ai candidati all'inizio del form/questionario che raccoglie questo tipo di informazioni</b> anche nell'ottica di prevenire discriminazioni e tutelare le persone</p>
<p><i>1.2 Interessati ai quali i dati si riferiscono</i>  Il presente provvedimento si applica ai trattamenti di categorie particolari di dati personali, acquisiti di regola direttamente presso l'interessato, riferiti a:</p> <p>a) candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti, anche in caso di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 111-bis del Codice);</p> <p>b) lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, <b>di formazione</b>, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro occasionale, ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione;</p>	<p><i>1.2 Interessati ai quali i dati si riferiscono</i>  Il presente provvedimento si applica ai trattamenti di categorie particolari di dati personali, acquisiti di regola direttamente presso l'interessato, riferiti a:</p> <p>a) candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti, anche in caso di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 111-bis del Codice);</p> <p>b) lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro occasionale, ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, o in rapporto di tirocinio <b>o altra forma di praticantato</b>, ovvero ad associati anche in compartecipazione;</p>
	<p>Oggetto e motivo: il praticantato coinvolge moltissimi giovani</p> <p>Si suggerisce di verificare il termine di contratto di formazione in quanto il contratto di formazione e lavoro è stato sostituito da altre forme contrattuali.</p>
<p><i>4.2 Trattamenti effettuati nel corso del rapporto di lavoro</i></p>	<p>Si propone di integrare elenco con i trattamenti di dati <b>connessi alla promozione delle pari opportunità e conciliazione tempi di vita e di lavoro in materia di welfare aziendale con anche riferimento al lavoro agile o smart working.</b></p> <p>Si suggerisce di prevedere il trattamento di dati per assegni famigliari con anche i trattamenti di dati di minori</p>

	Si suggerisce di prevedere il trattamento dei dati (anche particolari) dei familiari del lavoratore, modalità di trattamento e periodo di conservazione
c) i documenti che contengono dati categorie particolari di dati, ove debbano essere trasmesse ad altri uffici o funzioni in ragione delle rispettive competenze, devono contenere esclusivamente le informazioni necessarie allo svolgimento della funzione senza allegare, ove non strettamente indispensabile, documentazione integrale o riportare stralci all'interno del testo	Rispetto al precedente provvedimento, sembrerebbe opportuno prevedere la possibilità di comunicare dati particolari a soggetti pubblici e privati (organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ecc) per rispondere agli obblighi del titolare, Si tratta di un aspetto di interesse per le imprese e le organizzazioni e per gli stessi lavoratori.  Si suggerisce di integrare anche con il profilo dei <b>trasferimenti infragruppo</b> , molto utilizzati da multinazionali
d) il datore di lavoro non può trattare dati genetici al fine di stabilire l'idoneità professionale di un dipendente, neppure con il consenso dell'interessato.	Rispetto all'autorizzazione precedente, occorrerebbe integrare con la parte dei dati sanitari: "nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni, all'appartenenza a determinate categorie protette, nonché i dati contenuti nella certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche professionale dell'interessato, o comunque relativi anche all'indicazione della malattia come specifica causa di assenza del lavoratore"
	Occorrerebbe integrare il prezioso <b>documento con anche il profilo dell'estinzione del rapporto di lavoro con focus sui tempi di conservazione dei dati</b>
<b>2 Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose (aut. gen. n. 3/2016)</b> <i>2.1 Ambito di applicazione</i> Le prescrizioni di seguito indicate si applicano: a) alle associazioni anche non riconosciute, ai partiti e ai movimenti politici, alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, ai patronati e alle associazioni di categoria, alle casse di previdenza, alle organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché alle federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;	<b>Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose (aut. gen. n. 3/2016)</b> <i>2.1 Ambito di applicazione</i> Le prescrizioni di seguito indicate si applicano: a) alle associazioni anche non riconosciute, ai partiti e ai movimenti politici, alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, ai patronati e alle associazioni di categoria, alle casse di previdenza, alle organizzazioni assistenziali o di volontariato <b>e, più in generale, del terzo settore</b> , nonché alle federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;
	Oggetto: si suggerisce di integrare con anche le organizzazioni del terzo settore alla luce del principio di sussidiarietà
<b>3. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati (aut. gen. n. 6/2016).</b>	
I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l'incarico.	I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l'incarico e <b>anche all'Aut. Giudiziaria in caso di chiamata a teste nel procedimento Giudiziario</b>
	Oggetto: si suggerisce alla luce dell'esperienza maturata in materia

<p><b>4. Prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici (aut. gen. n. 8/2016).</b></p>	
<p>Nei casi in cui il test sulla variabilità individuale è volto ad accertare la paternità o la maternità gli interessati sono, altresì, informati circa la normativa in materia di filiazione, ponendo in evidenza le eventuali conseguenze psicologiche e sociali dell'esame</p>	<p>Nei casi in cui il test sulla variabilità individuale è volto ad accertare la paternità o la maternità gli interessati sono, altresì, informati circa la normativa in materia di filiazione, ponendo in evidenza le eventuali conseguenze psicologiche e sociali <b>ed in particolare gli obblighi di assistenza morale e materiale derivanti dal rapporto genitoriale</b></p>
<p>L'attuazione di ricerche scientifiche su isolati di popolazione è preceduta da un'attività di informazione presso le comunità interessate, anche mediante adeguati mezzi di comunicazione e presentazioni pubbliche, volta ad illustrare la natura della ricerca, le finalità perseguite, le modalità di attuazione, le fonti di finanziamento e i rischi o benefici attesi per le popolazioni coinvolte.</p>	<p>L'attuazione di ricerche scientifiche su isolati di popolazione è preceduta da un'attività di informazione presso le comunità interessate, anche mediante adeguati mezzi di comunicazione e presentazioni pubbliche, volta ad illustrare la natura della ricerca, le finalità perseguite, le modalità di attuazione, le fonti di finanziamento e i rischi o benefici attesi per le popolazioni coinvolte <b>e le cautele poste a protezione dei dati personali</b></p>
<p>4.5.1 Modalità di raccolta e revoca del consenso Per le informazioni relative ai nascituri il consenso è validamente prestato dalla gestante. Nel caso in cui il trattamento effettuato mediante test prenatale possa rivelare anche dati genetici relativi alla futura insorgenza di una patologia del padre, è previamente acquisito anche il consenso di quest'ultimo. L'opinione del minore, nella misura in cui lo consente la sua età e il suo grado di maturità, è, ove possibile, presa in considerazione, restando preminente in ogni caso l'interesse del minore. Negli altri casi di incapacità, il trattamento è consentito se le finalità perseguite comportano un beneficio diretto per l'interessato e la sua opinione è, ove possibile, presa in considerazione, restando preminente in ogni caso l'interesse dell'incapace.</p>	<p>4.5.1 Modalità di raccolta e revoca del consenso Per le informazioni relative ai nascituri il consenso è validamente prestato dalla gestante. Nel caso in cui il trattamento effettuato mediante test prenatale possa rivelare anche dati genetici relativi alla futura insorgenza di una patologia del padre, è previamente acquisito anche il consenso di quest'ultimo. L'opinione del minore, nella misura in cui lo consente la sua età e il suo grado di maturità, è, ove possibile, presa in considerazione, restando preminente in ogni caso l'interesse del minore. Negli altri casi di incapacità, il trattamento è consentito se le finalità perseguite comportano un beneficio diretto per l'interessato e la sua opinione è, ove possibile, presa in considerazione, restando preminente in ogni caso l'interesse dell'incapace. <b>interesse ritenuto prevalente anche a seguito di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Provvedimento del Giudice Tutelare in caso di incapacità dell'interessato)</b></p>
<p><i>.6 Comunicazione e diffusione dei dati</i> I dati genetici devono essere resi noti, di regola, direttamente all'interessato o a persone diverse dal diretto interessato solo sulla base di una delega scritta di quest'ultimo, adottando ogni mezzo idoneo a prevenire la conoscenza non autorizzata da parte di soggetti anche compresenti. La comunicazione nelle mani di un delegato dell'interessato è eseguita in plico chiuso.</p>	<p>I dati genetici devono essere resi noti, di regola, direttamente all'interessato o a persone diverse dal diretto interessato solo sulla base di una delega scritta di quest'ultimo, o <b>a persone diverse sulla base di un provvedimento del Giudice (per gli incapaci)</b> adottando ogni mezzo idoneo a prevenire la conoscenza non autorizzata da parte di soggetti anche compresenti. La comunicazione nelle mani di un delegato dell'interessato è eseguita in plico chiuso.</p>


Si resta a diposizione per ogni ulteriore ed eventuale approfondimento, ci riserviamo di inviarvi ulteriori contributi nelle prossime consultazioni on line, nel complimentarci per la preziosa attività dell'Autorità che si trova a svolgere nella complessa attuale fase di innovazione tecnologica e normativa, si inviano i più cordiali saluti.

**Presidente del centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino**

Avv. Mauro Alovisio

3333597588

Hanno contribuito alla stesura del presente documento: Avv. Riccardo Abeti avv. Mauro Alovio, dott.ssa Chiara Bellosomo, avv. Cinzia Grimaldi,

Il presente documento è edito con licenza creative commons  (CC BY-NC-SA 3.0 IT)  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it>